

# **BANDO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 3, LETT. A), B), C) ED I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2000 - PROGRAMMA OPERATIVO DI SPESA ANNUALITA' 2006. INVESTIMENTI PER LE AZIENDE AVICOLE DA CARNE.**

## **1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000;
- Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002;
- Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004;
- Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004;
- Legge Regionale n. 21 del 14.11.2000 concernente "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura";
- DGR n° 23/33 del 18.07.2002, concernente direttive di attuazione della L.R. n. 21/2000;
- DGR n° 2/24 del 21.1.2003, concernente "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione e commercializzazione e per interventi di forestazione in genere. Integrazioni e modifiche alle attuali direttive di attuazione".
- DGR n° 44/36 del 28.11.2003 concernente "POR 2000-2006 Fondo Feoga e L.R.21/2000 – Aiuti agli investimenti strutturali – Modifiche ed integrazioni alle direttive di attuazione per lo svolgimento dei procedimenti gestori di cui alla deliberazione n. 2/24 del 21.01.2003".
- DGR n° 15/32 del 28.05.03, concernente "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole: integrazioni alle attuali direttive concernenti le spese ammissibili ed al prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura".
- DGR n° 37/2 del 13.9.2006, concernente "Disposizioni per la concessione degli aiuti di cui all'art. 3, lett. a), b), c) ed i), della Legge Regionale n. 21/2000 – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. Modifica procedure".
- DGR n° 37/3 del 13.9.2006, concernente disposizioni per la concessione degli aiuti di cui all'art. 3, lett. a), b), c) ed i), della Legge Regionale n. 21/2000 - Programma operativo annualità 2006.

## **2 OBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO**

L'intervento è diretto al raggiungimento dei requisiti strutturali di cui devono essere dotati gli allevamenti avicoli per ridurre il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, indicati nelle Ordinanze del 26 agosto 2005 e del 10 Ottobre 2005 del Ministro della Salute. L'intervento interessa in particolare le aziende specializzate nell'allevamento di polli da carne ed in misura minore allevamenti di altre specie avicole (quaglie), chiamate, nel breve periodo, a sostenere investimenti per uniformare le proprie strutture aziendali ai requisiti richiesti.

## **3 LOCALIZZAZIONE**

Province di Cagliari, Oristano e Nuoro. Nella provincia di Sassari non sono state rilevate aziende avicole da carne rispondenti ai requisiti minimi di cui al successivo punto 6.

## **4 SOGGETTO RESPONSABILE**

L'intervento verrà attuato dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura competenti per territorio, con il coordinamento della Direzione Generale dell'Assessorato, che per gli aspetti di carattere generale si avvarrà del Servizio "Strutture e infrastrutture".

## **5 PORTATA FINANZIARIA E CRITERI DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE**

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi 1.000.000,00 euro, precisando che tali risorse sono state iscritte nei relativi capitoli di bilancio con DGR n. 30/23 del 11.7.2006 e successivo decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 181/B del 14.7.2006, e sono destinate a sostenere il comparto avicolo dalle conseguenze del rischio causato dal diffondersi dell'influenza aviaria. Le somme indicate sono così ripartite:

<b>Servizio Ripartimentale</b>	<b>UPB</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
Cagliari	S06.067	06391.00	575.737,67
Oristano	S06.074	06434.00	239.517,38
Nuoro	S06.087	06462.00	184.744,95
<b>TOTALE</b>			<b>1.000.000,00</b>

## **6 BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**

Per l'annualità 2006, gli aiuti saranno riservati ad aziende avicole da carne in attività con una dimensione minima dell'allevamento di 5.000 capi all'anno nel caso di allevamento di polli o di 500 fattrici nel caso di allevamento di quaglie.

I beneficiari possono essere:

- a) Organizzazioni di Produttori riconosciute;
- b) imprenditori agricoli singoli o associati aderenti a Organizzazioni di Produttori riconosciute;
- c) imprenditori agricoli singoli che aderiscono a cooperative agricole, loro consorzi, società consortili di cui all'art. 2615-ter del C.C operanti nella filiera avicola, nelle fasi della lavorazione, trasformazione, commercializzazione o altre attività di servizio comune.

Le aziende dovranno essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. (legge n. 580/1993, art. 8), essere in regola sotto il profilo contributivo previdenziale ed in grado di comprovare la redditività, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, come di seguito specificato.

### A) Redditività:

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione del Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale, espresso in Unità di Dimensione Europea (UDE), e calcolato attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di RLS all'ordinamento produttivo ordinario dell'azienda.

I RLS applicabili alle differenti produzioni agricole e zootecniche sono valori medi espressi in ECU (1 ECU=1 EURO) rappresentativi del periodo di riferimento triennale 1995, 1996, 1997, trasmessi nel mese di settembre 2000 da INEA a EUROSTAT, ISTAT e MIPAF.

Essi sono calcolati come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o del capo bestiame e quello di alcuni costi specifici, comprendenti gli oneri per l'acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l'irrigazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l'assicurazione sulle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e per le macchine.

In generale, il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra:

- per le produzioni vegetali: RLS per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate alle colture praticate in azienda;

- per le produzioni animali: RLS per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda.

Il coefficiente di evoluzione agro – economica da utilizzare per la definizione dell'unità di dimensione europea è pari a 1,2 (Decisione 90/36/CEE) e pertanto ad ogni UDE corrispondono 1.200 EURO di RLS.

I valori dei RLS per le colture e allevamenti sono riportati nell'**Allegato 2**.

Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del Reddito Lordo Standard (RLS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore con le modalità sopra indicate. Nelle aziende miste, la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda, verrà presa in considerazione in termini di superficie coltivata.

Il requisito minimo di redditività necessario per l'accesso agli aiuti si considera rispettato se, attraverso la suddetta procedura, la dimensione economica aziendale non risulta inferiore a 5 UDE, pari a 6.000 EURO di RLS aziendale e se l'azienda non è sottoposta al momento della domanda ad atti giudiziari esecutivi.

Quale norma generale, i suddetti requisiti di redditività devono essere posseduti dall'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, potranno essere considerate ammissibili anche le domande di aiuto presentate da imprese di nuova costituzione che, per l'anno di presentazione della domanda, dimostrino il raggiungimento di una dimensione economica non

inferiore a 5 UDE, condizione che dovrà essere verificata dagli uffici istruttori prima della concessione dell'aiuto.

#### B) Possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate

Sono considerati in possesso dei requisiti in ordine alle conoscenze e competenze professionali gli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese, per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;
- siano in possesso di un attestato in seguito alla frequenza a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali;
- abbiano esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come titolari di azienda agricola, o come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli. L'esercizio dell'attività agricola dovrà risultare dalla certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. per i titolari di azienda agricola o dalla certificazione rilasciata dall'I.N.P.S. per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli.

Per le persone giuridiche il requisito relativo all'adeguata conoscenza e competenza professionale ricorre quando abbiano esercitato l'attività agricola per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda ovvero se il soggetto, socio o dipendente, che ha la "responsabilità tecnica" dell'impresa risponde ai requisiti previsti.

#### C) Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

La normativa di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali è indicata nell'elenco di seguito allegato.

##### AMBIENTE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica	Direttiva 92/43/CEE	DPR n.357/1997 LR n.23 del 29/07/1998
Lotta contro la desertificazione e la siccità (Convenzione delle Nazioni Unite)		Legge n. 170 del 4.6.1997
Biodiversità - Convenzione di Rio del 5 giugno 1992		Legge n. 124 del 14.2.1994
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Scarichi di acque reflue.	Direttiva 91/676/CEE Direttiva 91/271/CEE modificata da Direttiva 98/15/CE Direttiva 80/68/CEE	d.lgs. 152/1999 e successive modificazioni
Rifiuti	Direttiva 91/156/CEE Direttiva 91/689/CEE Direttiva 94/62/CE	d.lgs. n.22/1997 e successive modificazioni
Acquisto e uso di prodotti fitosanitari.	Direttiva 91/414/CEE	d.lgs. n.194/1995
Emissioni in atmosfera	Direttive 80/799/CEE, 82/884/CEE, 85/203/CE	DPR n. 203/1988
Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	Direttiva 86/278/CEE	d.lgs. n.99/1992

##### IGIENE ALIMENTARE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
---------	-----------------------	---------------------

Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale	Direttiva n.90/642/CE	D.M. Sanità del 23/12/1992
Marchatura del bestiame	Regolamento CEE 820/1997 e successive modifiche	
Produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	Direttiva 92/46/CEE Direttiva 92/47/CEE	DPR n.54/1997
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Direttiva 96/22/CEE	d.lgs. 336/99
Misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti	Direttiva 96/23/CEE	d.lgs. 336/99

#### BENESSERE DEGLI ANIMALI

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Protezione delle galline ovaiole in batteria	Direttiva 99/74/CE	DPR n. 233/88
Protezione degli animali durante il trasporto	Direttiva 91/628/CEE modificata da Direttiva 95/29/CE	d.lgs. n.532/1992 modificato da d.lgs. n.388/98
Protezione dei vitelli nell'allevamento	Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttiva 97/2/CE e Decisione 97/182/CE	d.lgs. n.533/1992 modificato da d.lgs. n.331/98
Protezione dei suini	Direttiva 91/630/CEE modificata da Direttiva 2001/88/CE e Direttiva 2001/93/CE	d.lgs. n.534/1992 modificato da d.lgs. n. 53/2004
Protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento	Direttiva 93/119/CE	d.lgs. n.333/98
Protezione degli animali negli allevamenti	Direttiva 98/58/CE	d.lgs. n.146/2001

Si richiede, inoltre, l'adeguamento delle aziende alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994.

**Il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 dovrà essere espressamente dichiarato, a pena di esclusione, dai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.**

#### Investimenti realizzati da giovani agricoltori

Per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento, allo scopo di agevolare l'avvio dell'attività o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un termine *non superiore ai 3 anni* a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C).

#### **7 INTERVENTI FINANZIABILI**

Sono ammesse agli aiuti le spese relative all'adeguamento delle strutture aziendali alle prescrizioni di cui all'allegato A all'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 ottobre 2005, ed in particolare:

- a) Adeguamento dei locali di allevamento con l'acquisto o la realizzazione di:
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
  - pareti e soffitti lavabili;
  - efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.
  - chiusure adeguate.

b) Adeguamento dei locali di svezzamento in modo che ogni ambiente sia delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

c) Adeguamento degli spazi esterni e delle altre strutture e attrezzature aziendali con l'acquisto o la realizzazione di:

- barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;
- una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda;
- attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico, etc.);
- spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Sono ammesse agli aiuti le spese generali, fino alla concorrenza del 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati e purché direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione od esecuzione.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione.

## **8 INTENSITÀ DEGLI AIUTI E MASSIMALI**

Per la realizzazione degli interventi riconosciuti ammissibili l'intensità degli aiuti è fissata:

- nella misura del 40% per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate;
- nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Reg. CE n° 1257/99, articolo 17.

Per i giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni, insediati per la prima volta in azienda da non più di 5 anni e che rispondono ai requisiti prescritti, le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 45% ed il 55% rispettivamente.

La restante parte del contributo non coperta da finanziamento pubblico sarà a totale carico dei beneficiari.

La spesa ammissibile a finanziamento è determinata in 100.000,00 Euro, comprese le spese generali.

## **9 CRITERI DI SELEZIONE**

Per la selezione delle domande verrà attribuita priorità alle Organizzazioni dei Produttori ed agli imprenditori singoli o associati aderenti ad Organizzazioni di Produttori riconosciute. Fermo quanto sopra, per la valutazione dei progetti e la definizione della relativa graduatoria, saranno attribuiti altresì i seguenti punteggi:

a.1 Localizzazione:

- *in zona montana*: **5 punti**;
- *in zona svantaggiata*: **3 punti**;

a.2 Adesione a organizzazione di filiera (quali ad esempio, cooperative, consorzi, associazioni di produttori): **10 punti**;

a.3 Adesione a protocolli di controllo di qualità certificabili: **7 punti**;

a.4 Applicazione da parte dell'azienda dei metodi di produzione biologica ai sensi del Reg: CEE 2092/92, e conseguente iscrizione all'elenco dei produttori biologici: **1 punto** per ogni anno di iscrizione a partire dalla richiesta di contributo;

a.5 Titolarità di contratto di assicurazione per le colture e/o gli animali e/o strutture: **3 punti**;

A parità di punteggio, viene data priorità, nell'ordine, alle domande di finanziamento presentate da giovani agricoltori; in caso di ulteriore parità, viene data precedenza alle istanze presentate da imprenditrici.

Nell'eventualità di ulteriore parità la posizione in graduatoria sarà determinata, nell'ordine, dall'anzianità di iscrizione dell'impresa presso l'ufficio IVA competente per territorio e dalla progressione del numero di partita IVA assegnata a ciascuna ditta.

## **10 SPESE AMMISSIBILI**

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. 448/04 e dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura.

Sono ammessi lavori in economia solo per le tipologie di lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore beneficiario. Nel caso di lavori eseguiti in economia, in sede istruttoria si farà riferimento ai costi unitari indicati nei predetti prezzari. In sede di rendicontazione, in tal caso, è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione deve essere completata con il rendiconto dettagliato delle voci di spesa sostenute per le provviste di materiali, per noli, per la manodopera, corredato della idonea documentazione (listini paga degli operai, le fatture di acquisto di materiale, ecc.) e delle relative quietanze.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile ed esclusivamente per le tipologie di "lavori agricoli" per i quali i relativi prezzi sono riportati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura, è ammessa inoltre l'esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura). Tale possibilità, disciplinata altresì dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione e dal Documento STAR VI/43568/02-versione 3, è consentita solamente nei limiti massimi del 70% delle spese ammissibili. Al riguardo si specifica che:

- la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell'ambito della propria azienda;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- detta tipologia di prestazione deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- in sede istruttoria ed in sede di accertamento finale, il tecnico incaricato deve verificare la congruità delle operazioni, rispettivamente previste e giustificate, accertando l'effettiva capacità del beneficiario e/o della sua famiglia ad eseguire tali prestazioni (in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per unità lavorativa) e che l'azienda sia dotata degli adeguati mezzi tecnici. Il tutto andrà riportato nel verbale istruttorio, ovvero in quello di accertamento finale, che dovrà specificare l'entità della spesa ammessa/proposta a liquidazione a titolo di contributo in natura;
- per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e la sua famiglia deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

**Limitatamente alle spese per i "lavori agricoli" da eseguirsi mediante le predette prestazioni volontarie e mezzi aziendali le relative operazioni non possono avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore.**

Per le voci di costo non previste nel prezzario si dovrà far riferimento a tre preventivi rilasciati da altrettante ditte specializzate, con riportati i dati significativi delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni, oltre ad una ragionata valutazione di merito circa le attrezzature e le macchine prescelte. I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro: non verranno accettati preventivi relativi a macchine, attrezzature con diverse caratteristiche. Di norma la scelta dovrà ricadere sul preventivo più economico.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

In tutti i casi, le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 7%. Verranno riconosciute le spese di progettazione e direzione lavori, anche se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente (all'uopo abilitati), purché giustificate da relativa fattura. Le spese generali comprendono, oltre agli oneri connessi alle prestazioni professionali, le spese relative a consulenze, acquisizione di brevetti, acquisizione di licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni.

## 11 PROCEDURE OPERATIVE

### ITER ATTUATIVO

Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:

- presentazione delle domande: entro il **25 ottobre 2006**;
- procedura di selezione delle domande, approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e loro pubblicazione: entro 15 giorni dalla cessazione di accoglimento delle domande;
- presentazione dei progetti esecutivi: entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie;
- istruttoria dei progetti ed emissione dei conseguenti provvedimenti di approvazione dei progetti e concessione dell'aiuto;  
inizio lavori: ai fini della loro ammissibilità, i lavori possono essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre, comunque, non oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe;
- presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 60 giorni dalla notifica di concessione del contributo;
- presentazione documenti di spesa, domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione;
- accertamento finale e pagamento del saldo: entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

La domanda di finanziamento, da predisporre nell'apposito modulo riportato nell'**Allegato 1**, nel quale dovrà essere resa la necessaria autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 deve essere presentata o fatta pervenire ai Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura competenti per territorio **entro e non oltre il 25 ottobre 2006**. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso sui quotidiani. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire **entro le ore 17.00** della data di scadenza. Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale.

**Alla domanda non dovrà essere allegato il progetto, il quale verrà presentato dopo la pubblicazione delle graduatorie.**

La domanda, sottoscritta dal titolare, se trattasi di azienda gestita da persona fisica, o dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica, dovrà essere presentata in carta semplice. Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia del documento di identità.

**La verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione. Le domande compilate in modo incompleto verranno escluse.**

## PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE

I Servizi Ripartimentali competenti per territorio, predispongono le graduatorie delle istanze, entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Tali graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione presso le sedi dei Servizi Ripartimentali. Sono ammessi ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 31/98, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale rispettivamente entro 30 giorni e 60 giorni dalla data dell'avviso sul BURAS. Decorso i termini di ricorso non saranno accolte più istanze volte a modificare le suddette graduatorie e i suddetti elenchi.

## PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il progetto esecutivo, in triplice copia, dovrà essere consegnato al Servizio competente entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Si raccomanda, ove applicabili e pertinenti, l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

### **Il progetto**

Costituito dagli elaborati tecnici e dalla documentazione catastale e amministrativa più avanti descritta in dettaglio, il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Gli elaborati progettuali devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

### **a) Elaborati tecnici e documentazione catastale**

#### *1. Cartografia*

- corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
- planimetria aziendale in scala 1:10.000 o 1: 4.000 con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti (fabbricati, viabilità, opere idriche, recinzioni, opere di elettrificazione, frangiventi, ecc.) e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali.

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione fondiaria (accorpamento, dispersione, distanza del centro aziendale dagli altri corpi e dalle infrastrutture) e della situazione strutturale aziendale prima e dopo l'intervento di trasformazione.

#### *2. Documentazione catastale*

Rilasciata in data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda, è costituita da:

- estratti autentici di mappa dei soli terreni interessati alle opere (costituiscono la base grafica per le planimetrie aziendali); possono essere sostituiti dalla visura V.A.X. ovvero dalla planimetria catastale accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità (rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 – art. 19 e 47) a firma del richiedente e del progettista, riportata a margine della planimetria ;
- eventuale dimostrazione catastale di frazionamento o, in sua assenza, dichiarazione del progettista sul risultato del frazionamento.

Qualora venga esibita documentazione catastale di data antecedente i sei mesi si renderà necessaria una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si dovrà attestare che la situazione, alla data di presentazione della domanda, non è variata.

#### *3. Relazione tecnica*

Deve illustrare in modo esauriente lo stato attuale dell'azienda e l'ipotesi di miglioramento; in generale deve riportare:

- la descrizione dell'impresa: sede, forma giuridica, dati anagrafici e fiscali del titolare dell'azienda, numero e mansioni dei dipendenti fissi e/o stagionali;
- l'organizzazione dei fattori della produzione in funzione degli indirizzi;
- notizie di carattere generale sul clima ed il territorio;
- l'ubicazione, le strade di accesso e la situazione infrastrutturale del territorio;



- la situazione fondiaria, con il numero e la superficie dei corpi aziendali, la loro distanza dal centro aziendale, l'elenco delle particelle catastali (quelle in proprietà distinte da quelle in affitto), la superficie totale aziendale e quella utilizzabile;
- l'ordinamento colturale, con l'indicazione della produzione e la descrizione dettagliata della sua destinazione;
- il patrimonio zootecnico, con l'indicazione dei capi totali e quelli produttivi, l'entità della produzione e la sua destinazione;
- i fabbricati esistenti (tipo e dimensioni) ed il loro stato di efficienza;
- la disponibilità di energia elettrica e d'acqua per uso potabile o irriguo;
- le attrezzature e le macchine;
- la viabilità aziendale;
- la descrizione dettagliata ed il dimensionamento delle opere da realizzare delle attrezzature da acquistare;
- gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali ed urbanistici;
- le motivazioni e opportunità che giustificano la richiesta d'intervento;
- gli obiettivi da realizzare con il progetto.

Tutte le scelte progettuali adottate dovranno essere adeguatamente illustrate e giustificate.

La relazione, inoltre, deve essere corredata della calendarizzazione dei tempi di realizzazione degli interventi previsti.

#### *4. Computo metrico estimativo*

Dovrà essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere.

Nel caso di lavori realizzati in economia (ai fini della determinazione della spesa ammissibile secondo quanto disposto al precedente paragrafo 9) le categorie o le voci di costo dovranno riportare la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi in economia".

Nel caso di lavori realizzati mediante prestazione volontaria non retribuita e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali le categorie o le voci di costo dovranno riportare la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi mediante contributo in natura".

Per gli acquisti è necessario il riferimento ad almeno tre preventivi di diverse ditte specializzate.

#### *5. Disegni delle opere e degli impianti*

I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico.

I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.

#### **b) Documentazione amministrativa**

Tutti i documenti allegati al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal DPR 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà.

##### *1. Proprietà e disponibilità dei terreni*

La proprietà dei terreni aziendali da parte dell'impresa richiedente può essere dimostrata da documentazione comprovante il titolo di proprietà o da dichiarazione sostitutiva d'atto notorio.

In entrambi i casi occorre comunque una dichiarazione con la quale l'impresa attesti di non aver trasferito, a qualsiasi titolo, detta proprietà e di godere della piena e libera disponibilità della medesima.

Per i terreni la cui disponibilità derivi da titolo diverso da quello della proprietà, la domanda di finanziamento dovrà essere necessariamente corredata dell'autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere sul proprio fondo ed a richiedere e riscuotere il contributo, e dei relativi contratti la cui durata non deve essere inferiore a 15 anni, ovvero da una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio. Tale dichiarazione, a firma autenticata, deve inoltre contenere la clausola con la quale il proprietario si impegna a mantenere l'efficienza e la destinazione delle opere stesse per tutto il periodo prescritto dalle norme vigenti anche in caso di estinzione del contratto d'affitto e del comodato. In caso di mancata autorizzazione da parte del proprietario, l'affittuario che volesse comunque eseguire le opere può affidarsi alla procedura di cui all'art. 16 della legge 3.5.1982, n° 203.

##### *2. Documentazione Società o Cooperative*

E' necessaria la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto sociale;
- copia dell'elenco nominativo dei soci;

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi (da richiedersi anche a collaudo finale);
- deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

### *3. Nomina del tecnico progettista*

L'incarico deve essere conferito a professionista allo scopo abilitato che deve sottoscrivere per accettazione.

### *4. Nomina del direttore dei lavori*

L'incarico deve essere conferito a professionista allo scopo abilitato che deve sottoscrivere per accettazione e può coincidere o meno col progettista; può essere trasmesso dopo l'emissione del provvedimento di concessione, ma è comunque necessario per l'erogazione della prima rata di anticipazione nonché per il riconoscimento della quota forfetaria relativa.

## ISTRUTTORIA

Sono ammessi all'istruttoria tecnico amministrativa esclusivamente i progetti inseriti negli elenchi delle domande ammissibili, nel rispettivo ordine, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste. Sulla base dell'accertamento sopralluogo, eseguito in presenza del richiedente e del tecnico progettista, il tecnico istruttore valuterà in linea generale la validità tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità da punto di vista giuridico-amministrativo e, in particolare, la compatibilità delle soluzioni proposte in progetto con le finalità dell'intervento e con le relative direttive tecniche.

Il progetto verrà esaminato in dettaglio ed in tutti i suoi elaborati. Dovrà essere verificata: la rispondenza delle voci ed i prezzi del computo metrico con quelli del vigente prezzario; la corrispondenza tra le misure dei disegni e quelle del computo; il corretto dimensionamento dei locali e delle macchine; la concordanza tra i dati riportati nei vari atti amministrativi e tecnici; la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

Nel caso fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, sarà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa. L'inosservanza del termine comporterà che la domanda sia dichiarata improcedibile per carenza di documentazione.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato compilerà la relazione istruttoria ed il dirigente del Servizio competente emetterà la determinazione di concessione degli aiuti, fissando in particolare:

- le modalità di erogazione dell'anticipazione;
- i termini concessi per la realizzazione dell'intervento (24 mesi dalla data di comunicazione al beneficiario del provvedimento);
- le eventuali autorizzazioni che il beneficiario dovrà presentare in sede di accertamento finale.

Qualora l'Amministrazione, in sede istruttoria, accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto della domanda ammessa in graduatoria, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

In caso di esito negativo dell'istruttoria o di parziale accoglimento della richiesta sono ammessi ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 31/98, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

**In alternativa all'istruttoria sopra descritta è consentita, così come previsto dalla DGR n. 37/2 del 13.9.2006, la concessione dell'aiuto sulla base di una perizia giurata da parte dello stesso tecnico progettista o altro tecnico abilitato esterno alla pubblica amministrazione.**

### *Anticipazioni*

A richiesta del beneficiario, in analogia a quanto disposto nel Programma Operativo regionale 2000/2006 (POR), possono essere erogate anticipazioni nella misura del 70% del contributo concesso, in due rate, secondo le seguenti procedure:

L'anticipazione sarà erogata in due rate secondo le seguenti procedure:

- la prima rata, pari al 70% dell'anticipazione concedibile, è corrisposta a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio lavori resa dal direttore dei lavori;

- la seconda rata, pari al restante 30%, viene erogata a seguito di presentazione di una contabilità parziale che attesti l'avvenuta esecuzione di una quota pari ad almeno il 50% dei lavori approvati. L'anticipazione viene erogata in un'unica soluzione per i progetti con investimento complessivo inferiore a euro 21.000,00 o nel caso di solo acquisto di macchine e attrezzature.

Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione, il beneficiario deve prestare, a garanzia della somma anticipata, per importi superiori ai 26.000,00 euro, apposita cauzione costituita da polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato, redatta secondo le indicazioni fornite dai Servizi Ripartimentali; detta cauzione resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione regionale. In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e delle forniture previste in progetto, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione Regionale, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, l'anticipazione in argomento maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data del mandato di pagamento, ai sensi degli articoli 1224, 1282 e 1284 del Codice Civile. Il recupero degli interessi non sarà richiesto per importi inferiori a € 50,00.

In sede di accertamento finale, qualora l'organo istruttore valutasse che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non costituisce un lotto funzionale, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra. La revoca della concessione comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore. In alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura di € 200 per ogni mese di ritardo.

Per poter ottenere l'anticipazione, gli investimenti devono iniziare entro 60 giorni dalla data di notifica di concessione del contributo; possono essere concesse proroghe a tale termine, solo per motivate richieste adeguatamente documentate e per ritardi non dipendenti dal beneficiario; dette richieste devono pervenire, comunque, prima della suddetta scadenza, pena la mancata concessione dell'anticipazione.

#### *Proroghe*

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere entro i 12 mesi assegnati per l'esecuzione dei lavori una proroga dei termini stabiliti. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta. La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione. Alla concessione della proroga si provvede con atto formale.

#### *Varianti*

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

- 1) le varianti ai lavori non devono comportare aumento di spesa, ai fini del contributo concesso;
- 2) le varianti non possono introdurre opere stralciate in istruttoria.

Le varianti devono essere motivate dal punto di vista tecnico e/o di opportunità nella economia generale dell'intervento.

In tutti i casi è facoltà dell'Ufficio preposto all'accertamento approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Domanda, documentazione ed elaborati (tra questi ultimi riveste importanza primaria la relazione illustrativa della variante), devono essere presentati in tre copie. Eventuali altre copie degli elaborati potranno essere chieste in sede istruttoria.

Nell'istruttoria delle perizie di variante, si seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari. La valutazione estimativa delle opere è eseguita sulla base del medesimo prezzario regionale utilizzato per il progetto originario.

La presentazione della richiesta di variante non costituisce motivo di per sé stesso sufficiente a modificare i termini di esecuzione approvati; pertanto la stessa deve essere inoltrata non appena si rileva la necessità della modifica.

Le varianti devono essere approvate, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni. Come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 446 del 22.05.1967, è demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione l'approvazione di varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori, ammesso in concessione, comprese le spese generali. La loro ammissione può essere approvata a condizione che esse siano determinate da obiettive esigenze tecniche ed economiche per un più razionale ed

organico dimensionamento dell'intervento approvato, sempre che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi tecnico-economici dell'iniziativa.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

#### *Revoche*

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- a) la ditta non abbia dato, entro i termini previsti, comunicazione dell'inizio dei lavori e non abbia avanzato formale richiesta di proroga;
- b) scaduti i termini di esecuzione in sede di accertamento finale si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- c) in tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione è riservata al giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

#### *Accertamento finale di regolare esecuzione*

La richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione deve essere presentata in tre copie, entro i termini fissati nel provvedimento di concessione, salvo proroghe.

La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite;
- disegni esecutivi delle singole opere;
- contabilità finale dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili.

Al funzionario incaricato dell'accertamento dovrà altresì essere consegnata la documentazione di rito. Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente. Nelle fatture relative all'acquisto di macchine, impianti e attrezzature dovrà essere riportato il relativo numero di matricola.

Nel caso di opere edili sarà richiesto il relativo certificato di agibilità, il quale potrà essere sostituito:

- da copia della richiesta con gli estremi di ricezione (data e protocollo) da parte del Comune e relativa documentazione;
- da una perizia giurata del direttore dei lavori che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla concessione edilizia ed a tutte le altre eventuali prescrizioni di legge e che sono state avviate le procedure necessarie per il rilascio del certificato di agibilità, il quale dovrà comunque essere presentato entro 12 mesi dalla data di liquidazione del saldo. Il costo della perizia giurata potrà essere incluso tra le spese generali.

**In alternativa all'accertamento di regolare esecuzione da parte dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura è consentita, così come previsto dalla DGR n. 37/2 del 13.9.2006, l'erogazione del saldo finale sulla base di una perizia giurata da parte del direttore dei lavori o altro tecnico abilitato esterno alla pubblica amministrazione, e nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni tra fase istruttoria e accertamento finale.**

### **13 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

### **14 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le direttive della L.R. 21/2000 di cui alla DGR 23/33 del 18.07.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.